



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA: 22-03-2019

N° DELIBERA: 6

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2019 E DETERMINAZIONE TARIFFE 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di Marzo alle ore 18:30 presso SALA ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

| Componente | Presente | Assente | Componente | Presente | Assente |
|---------------------|----------|---------|-------------------------|----------|---------|
| PIROZZI ANDREA | X | | MONIELLO VINCENZO | X | |
| BERNARDO GIANCARLO | | X | NUZZO GIUSEPPE | X | |
| BIONDO VERONICA | X | | NUZZO MICHELE | X | |
| CIOFFI ANNA | X | | PASCARELLA LIDIA | X | |
| CRISCI PASQUALE | X | | SGAMBATO MARIA GIUSEPPA | | X |
| DE LUCIA CARMINE | X | | DI CECCO DANILO | X | |
| DE LUCIA CARMINE | X | | VIGLIOTTI VINCENZO | X | |
| FERRARA MARCANTONIO | X | | | | |
| IADARESTA PASQUALE | X | | | | |
| MASIELLO MAURIZIO | X | | | | |

Presiede il sig. **PASQUALE IADARESTA**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale** - Dott.ssa **CLAUDIA FILOMENA IOLLO**

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

Oggetto: Piano Finanziario TARI 2019 e Determinazione Tariffe 2019

Il Consiglio Comunale

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 4 marzo 2019, di seguente contenuto:

« Il Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi, nominato con Decreto Sindacale n. 30 del 13 settembre 2018, propone alla Giunta Comunale la seguente Deliberazione:

Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale di approvazione Piano Finanziario TARI 2019 e determinazione tariffe 2019

La Giunta Comunale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Richiamati:

- *L'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 n. 147, istituyente a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);*
- *l'articolo 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevedente che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;*
- *l'articolo 1, comma 683, prevedente che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;*

Richiamato inoltre il Regolamento per la disciplina della I.U.C. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29 settembre 2014;

Considerato che la Legge n. 147/2013, prevede:

- *all'articolo 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;*
- *all'articolo 1, comma 677, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*

Visto e richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 28 del 2 febbraio 2019, che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019;

Vista la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 che, all'articolo 1, comma 1093, in attesa di una revisione complessiva del D.P.R. n. 158/1999, estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso D.P.R., in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, prorogando perciò la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e al tipo di attività svolta, e non sull'effettiva quantità di rifiuti

prodotti (cosiddetto metodo normalizzato);

Dato atto che sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze le Linee guida interpretative del comma 653, articolo 1, della Legge n. 147/2013, in base al quale i Comuni devono tener conto nella determinazione dei costi del servizio delle risultanze dei fabbisogni standard;

Rilevato che la determinazione dei fabbisogni standard, effettuata dall'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) quantifica il costo standard complessivo per il Comune di Santa Maria a Vico in € 2.509.534,58

e che il presente piano finanziario totalizza un fabbisogno effettivo di € 2.144.046,27 (esclusa la maggiorazione TEFA provinciale del 5%);

Ritenuto pertanto congruo il valore proposto col presente piano in quanto commisurato su dati oggettivi e misurabili, coerenti all'effettivo livello di servizio e al risultato in termini di percentuale di raccolta differenziata;

Visto l'allegato prospetto recante le tariffe della TA.RI. per l'anno 2019;

Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che la stima dei costi elaborata dal Responsabile del Settore Ambiente, riporta un totale di costi di gestione per l'anno 2019 pari ad € 2.144.046,27;

| Piano TARI 2019 | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| Sigla | Descrizione | Importo |
| CSL | Costi di spazzamento e lavaggio strade | € 342.667,87 |
| CRD | Costi di Raccolta differenziata | € 765.466,12 |
| CTS | Costi di trattamento e smaltimento | € 861.741,46 |
| AC | Altri costi operativi di gestione | € 76.677,80 |
| Totale costi operativi | | € 2.046.553,25 |
| CARC | Costi amministrativi | € 12.234,00 |
| CGG | Costi generali di gestione | € 56.422,68 |
| CCD | Costi comuni diversi | € 8.836,34 |
| Totale costi comuni | | € 77.493,02 |
| CK | Costi d'uso del capitale e accantonamenti | € 20.000,00 |
| Totale altri costi | | € 20.000,00 |
| Totale generale | | € 2.144.046,27 |
| ETF | Quota attribuibile alla parte fissa | € 516.838,69 |
| ETV | Quota attribuibile alla parte variabile | € 1.627.207,58 |

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TA.RI. per l'anno 2019:

| | |
|-----------------|----------------|
| 1° o unica rata | 31 maggio 2019 |
| 2° rata | 30 giugno 2019 |
| 3° rata | 31 luglio 2019 |
| 4° rata | 31 agosto 2019 |

con riserva di eventuale modifica, qualora necessaria, per una migliore gestione del tributo;

Propone al Consiglio Comunale

1) di **approvare** il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2019, come di seguito dettagliato:

| Piano TARI 2019 | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| Sigla | Descrizione | Importo |
| CSL | Costi di spazzamento e lavaggio strade | € 342.667,87 |
| CRD | Costi di Raccolta differenziata | € 765.466,12 |
| CTS | Costi di trattamento e smaltimento | € 861.741,46 |
| AC | Altri costi operativi di gestione | € 76.677,80 |
| Totale costi operativi | | € 2.046.553,25 |
| CARC | Costi amministrativi | € 12.234,00 |
| CGG | Costi generali di gestione | € 56.422,68 |
| CCD | Costi comuni diversi | € 8.836,34 |
| Totale costi comuni | | € 77.493,02 |
| CK | Costi d'uso del capitale e accantonamenti | € 20.000,00 |
| Totale altri costi | | € 20.000,00 |
| Totale generale | | € 2.144.046,27 |
| ETF | Quota attribuibile alla parte fissa | € 516.838,69 |
| ETV | Quota attribuibile alla parte variabile | € 1.627.207,58 |

2) di **Determinare** per l'anno 2019 le tariffe relative alla TA.RI., come riportato nel prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

3) di **stabilire** le seguenti scadenze le seguenti scadenze di pagamento della TA.RI. per l'anno 2019:

| | |
|-----------------|----------------|
| 1° o unica rata | 31 maggio 2019 |
| 2° rata | 30 giugno 2019 |
| 3° rata | 31 luglio 2019 |

4° rata

31 agosto 2019

con riserva di eventuale modifica, qualora necessaria, per una migliore gestione del tributo;

4) di **prevedere** una riduzione di entrata stimata in € 5.000,00 per il conferimento di rifiuti speciali come disciplinato dal vigente Regolamento I.U.C., Sezione 4 "Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti", articolo 11;

5) di **fissare** il costo della riduzione di tariffa, calcolata sulla parte variabile, per l'assegnazione delle compostiere per autosmaltimento in € 10.000,00 da ripartire in favore di tutti coloro che alla data del 1° gennaio 2019 hanno aderito all'iniziativa e per i quali l'Ufficio Tecnico certificherà il regolare utilizzo della compostiera;

6) di **destinare** il gettito derivante dall'applicazione del tributo in oggetto alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

7) di **incaricare** il Responsabile del Settore Finanze e Tributi a trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

con separata votazione, stante la necessità di sottomettere con urgenza gli atti all'Organo consiliare, per consentire l'approvazione nei termini di legge del Bilancio previsionale, propone

8) di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi – Vincenzo Morgillo

ALLEGATO N. 1

| Tariffa Utenze Domestiche | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Componenti | Quota Fissa | Quota Variabile | KF | KV |
| 6 o più | € 1,26 | € 320,00 | 1,06 | 4,10 |
| 5 | € 1,30 | € 300,00 | 1,10 | 3,60 |
| 4 | € 1,29 | € 270,00 | 1,09 | 3,00 |
| 3 | € 1,21 | € 225,00 | 1,02 | 2,30 |
| 2 | € 1,11 | € 190,00 | 0,94 | 1,80 |
| 1 | € 0,96 | € 136,00 | 0,81 | 1,00 |
| 0 | € 1,21 | € 70,00 | 1,02 | 2,30 |
| Tariffa Utenze Non Domestiche | | | | |
| Categoria | Quota Fissa | Quota Variab. | KF | KV |
| <i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i> | € 1,10 | € 3,18 | 0,92 | 8,11 |
| <i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i> | € 0,99 | € 3,84 | 1,04 | 9,11 |
| <i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i> | € 1,63 | € 5,37 | 1,50 | 13,21 |
| <i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i> | € 0,98 | € 1,94 | 0,44 | 3,90 |
| <i>Bar, caffè, pasticceria</i> | € 1,12 | € 7,07 | 7,36 | 64,76 |
| <i>Campeggi, distributori carburanti</i> | € 0,99 | € 2,45 | 0,74 | 6,55 |
| <i>Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni</i> | € 0,82 | € 2,10 | 0,63 | 5,50 |
| <i>Negozi abbigliamento, calzature, librerie cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli</i> | € 0,60 | € 4,65 | 1,13 | 9,90 |
| <i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i> | € 0,65 | € 3,61 | 0,91 | 8,00 |
| <i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i> | € 2,92 | € 11,27 | 11,24 | 98,92 |
| <i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i> | € 2,03 | € 9,40 | 2,45 | 21,55 |
| <i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i> | € 2,02 | € 8,85 | 10,28 | 90,50 |
| <i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i> | € 2,94 | € 8,45 | 2,44 | 21,50 |
| <i>Uffici, agenzie, studi professionali</i> | € 1,10 | € 4,35 | 1,17 | 10,30 |

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

OGGETTO : RELAZIONE PIANO TARI 2019

Premessa

Il presente documento evidenzia il percorso di analisi affrontato nella elaborazione del Piano Economico Finanziario per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI del Comune di Santa Maria a Vico (CE) per l'anno 2019.

La finalità è quella di poter porre le basi per la realizzazione di una tariffa puntuale, funzione del reale ed effettivo conferimento del rifiuto, unico mezzo implementabile per giungere all'obiettivo finale di riduzione sostanziale della frazione indifferenziata.

Il tributo è stato introdotto con la Legge 27.12.2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" L. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 1, commi da 639 a 668, stabilisce che:

639. *È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

640. *L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.*

641. *Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*

642. *La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

643. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*

644. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*

645. *Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.*

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di

ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Profili generali

Le caratteristiche essenziali dell'art 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, possono essere ricondotte alle seguenti:

1. Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
2. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento che il Consiglio Comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n 446, concernente:

1. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
2. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
3. L'individuazione di categorie produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
4. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

La redazione del Piano Economico Finanziario PEF è necessaria per la determinazione del costo di servizio da coprire con il gettito della tariffa e determinata con il metodo normalizzato specificato nel DPR 158/1999 costituito dai seguenti elementi:

- a) le voci finanziarie inerenti gli investimenti in essere e quelli programmati;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie alla copertura integrale dei costi;

Tali informazioni vengono ricavate da:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
3. descrizione del modello gestionale ed organizzativo;
4. la ricognizione degli impianti esistenti e l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto alle annualità precedenti o ipotizzabili;

L'elaborazione del PEF si pone dunque come perno su cui si determinano le tariffe del nuovo tributo e il loro adeguamento annuo, di cui rileva quanto sancito dall'art 2 comma 2 del citato DPR 158/1999 circa il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti il servizio.

Nel PEF trovano espressione tutte e sole le voci di costo indicate in tale documento cosicché:

- nessun costo che non sia previsto da metodo può entrare nel PEF;
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
- le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo DPR 158/1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso -maggiore o minore- di quanto previsto dallo stesso metodo;
- l'IVA è parte integrante del costo e quindi entra nel PEF.

Indagini preliminari per la redazione del Piano Economico

Modello gestionale e operativo:

Con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 618 del 09.08.2017, è stata disposta l'affidamento della raccolta integrata dei rifiuti urbani e dei servizi connessi nel territorio comunale di Santa Maria a Vico (CE) alla società "Consorzio Sinergie" per un periodo di anni 4 (QUATTRO), per un canone complessivo di € 4.300.084,57 oltre € 14.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di legge.

Modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani:

Previa consegna e ritiro dei contenitori e delle buste trasparenti, la raccolta con modalità differenziata si realizza mediante il c.d. sistema "Porta a Porta" per la frazione di secco, umido, plastica e vetro/lattine, in tutto il centro urbano del Comune di Santa Maria a Vico (CE).

Le giornate di ritiro sono calendarizzate secondo un ordine preciso e puntualmente rispettato.

Servizio spazzamento e modalità di raccolta:

Lo spazzamento e il lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal preposto gestore con frequenza giornaliera

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti:

Tutti i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti per il loro smaltimento e riciclo in impianti di trattamento secondari.

Con il modello gestionale ed organizzativo di cui sopra, nel corso dell'anno 2018 il Comune di Santa Maria a Vico (CE) registra conferimenti in modalità differenziata (umido e biodegradabile) per un totale di 2.450.000 Kg., corrispondenti al 79,7 % del totale prodotto.

L'obiettivo gestionale di medio periodo è quello di innalzare le quote della raccolta differenziata di due punti percentuali nell'anno successivo al dato di cui prima, intervento tuttavia che non passa se non attraverso la riorganizzazione dei mezzi e del personale impegnato, quindi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in futuro.

Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

All'indagine preliminare, segue la valutazione analitica di tutti i costi di gestione del servizio per cui trovare copertura con la tariffa determinatasi con il metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi;

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato specificato nel DPR 158/1999:

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni
- c) CK => Costo d'uso del capitale

Costi operativi di gestione:

Essi sono computati sulla base delle risultanze dell'anno 2018 (n-1) aggiornati in base al tasso programmato di inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività.

| |
|---|
| Costi Operativi di Gestione CG |
| Costi di gestione RSU indifferenziati CGIND: |
| -costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) |
| -costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) |
| -costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) |
| -altri costi (AC) |

Costi di gestione raccolta differenziata CGD:

- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- costi di trattamento e riciclo (CTR)

Costi Comuni:

Essi sono computati sulla base delle risultanze dell'anno 2018 (n-1) aggiornati in base al tasso programmato di inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività.

| |
|--|
| Costi Comuni CC |
| Costi amministrativi (CARC) |
| Costi generali di gestione (CGG) |
| Costi comuni diversi (CCD) |
| Costo d'uso del Capitale CK |
| Ammortamenti (Amm) |
| Accantonamenti (Acc) |
| Remunerazione del capitale investito (R) |

Altri elementi del PEF

Ip: Inflazione programmata per l'anno di riferimento. Il dato è stato ricavato dalle tabelle fornite dal Dipartimento del Tesoro alla voce "Tasso di inflazione, variazioni percentuali in media d'anno".

Xn: Recupero di produttività per l'anno di riferimento. Rilevano nel piano gli obiettivi di efficienza di cui se ne promuove la centralità, obbligando il gestore ad una obbligata diminuzione dei costi:

per questo motivo e con natura arbitraria, si è stabilito un recupero in percentuale dello 0,01%.

Determinazione del costo del servizio e delle tariffe

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

- a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
 b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio: nella formulazione delle percentuali il parametro di riferimento è il numero degli immobili presenti nel territorio comunale.

La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto, pertanto è necessaria una stima della reale natura dei rifiuti imputabili che nel caso specifico, non avendo metodi di misurazione puntuale, non poteva che essere arbitraria seppur verosimilmente rappresentativa della realtà osservata.

| PIANO TARI 2019 | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Sigla | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| CSL | Costi di spazzamento e lavaggio strade | € 342.667,87 |
| CRD | Costi di Raccolta differenziata | € 765.466,12 |
| CTS | Costi di trattamento e smaltimento | € 861.741,46 |
| AC | Altri costi operativi di gestione | € 76.677,80 |
| Totale costi operativi | | € 2.046.553,25 |
| CARC | Costi amministrativi | € 12.234,00 |
| CGG | Costi generali di gestione | € 56.422,68 |
| CCD | Costi comuni diversi | € 8.836,34 |
| Totale costi comuni | | € 77.493,02 |
| CK | Costi d'uso del capitale e accantonamenti | € 20.000,00 |
| Totale costi uso capitale | | € 20.000,00 |
| Totale generale | | € 2.144.046,27 |
| ETF | Quota attribuibile alla parte fissa | € 516.838,69 |
| ETV | Quota attribuibile alla parte variabile | € 1.627.207,58 |

»

delibera

- 1) di **approvare** il piano finanziario TA.RI. per l'anno 2019, come dettagliato nella Deliberazione di Giunta Comunale qui sopra richiamata;
- 2) di **prendere atto** delle tariffe di smaltimento rifiuti per l'anno 2019, così come proposte dalla Giunta Comunale;
- 3) di **demandare** al Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi ogni adempimento conseguente alla presente Deliberazione.

infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del Bilancio Previsionale,

delibera

4) di **dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Deliberazione n. 6 del 22-03-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
PASQUALE IADARESTA

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.